



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

GIOVANI IMPRENDITORI

Regolamento Provinciale di Palermo

Art. 1 – Denominazione, Durata

1. È costituito, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo, il Gruppo dei Giovani Imprenditori del terziario e delle altre attività di mercato, come espressione unitaria degli associati alla Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo che non abbiano compiuto il 42° anno di età.

2. Il Gruppo ha sede presso la Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo, è apartitico e non ha fini di lucro. Può aderire ad organismi nazionali o internazionali, non in contrasto con Confcommercio Imprese per l'Italia, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative all'imprenditoria giovanile.

3. Ha durata illimitata, può essere sciolto solo in seguito alla modifica straordinaria dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo che ne prevede la costituzione.

Art. 2 – Finalità

1. Il Gruppo, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, si prefigge di:

- a) promuovere la formazione imprenditoriale e la promozione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
- b) rappresentare gli interessi complessivi degli associati, di concerto con la Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo;
- c) favorire lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese e tra i soggetti rappresentati;
- d) assistere e coordinare gli aderenti nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza;

f) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative simili su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo e internazionale;

g) concorrere a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese e dei soggetti rappresentati.

Art. 3 – Composizione

Del “Gruppo Giovani Imprenditori Commerciali della Provincia di Palermo” fanno parte, come soci componenti, gli imprenditori, i dirigenti commerciali ed i figli di imprenditori che non abbiano compiuto il 42° anno di età, e le cui aziende siano, comunque, iscritte alla Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo.

I soci componenti hanno diritto a fruire di tutti i servizi e di tutte le iniziative poste in essere dal Gruppo, ma non possono esercitare i diritti attivi e passivi relativi al rinnovo degli Organi Sociali del Gruppo.

Tutti i soci componenti possono sottoscrivere una richiesta di adesione a socio ordinario.

I soci ordinari compongono l'Assemblea del Gruppo e godono dei diritti attivi e passivi, relativamente alle elezioni degli Organi Sociali del Gruppo e dovranno regolarmente pagare la quota d'iscrizione determinata di anno in anno, dal Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo.

Il mancato pagamento della suddetta quota rappresenta motivo di decadenza da socio ordinario e riposiziona il socio ordinario a socio componente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde automaticamente al termine dell'anno nel corso del quale si è compiuto il 42° anno di età; ove il soggetto ricopra cariche sociali, tale qualità si perde alla scadenza del mandato.

La qualità di socio sia componente che ordinario si perde, anche nel caso in cui l'azienda non avesse a rinnovare lo stato associativo alla Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo.

Art. 4 – Organi Sociali

1. Sono organi del Gruppo:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo (CD);

Art. 5 – Organi Sociali, convocazioni e votazioni

1. Gli Organi si riuniscono su convocazione del Presidente.

2. Tutte le cariche elettive hanno durata di 5 anni.
3. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché il relativo ordine del giorno e deve essere trasmesso ai destinatari per raccomandata ovvero telegramma ovvero fax o mail, ovvero a mezzo di inserzione su un quotidiano ad ampia diffusione provinciale.
4. Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente più giovane presente e, in mancanza, dal Consigliere più giovane presente. Esse sono valide allorché sia presente la maggioranza dei consiglieri eletti.
5. Le votazioni sono di norma palesi salva diversa richiesta formulata da parte di almeno un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito. Le votazioni che riguardano persone sono di norma segrete salva unanime richiesta diversa formulata dai componenti presenti.
6. Nella elezione degli organi, in caso di parità di voto è eletto il più giovane di età.

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con gli adempimenti stabiliti dal presente Regolamento e con il versamento dei contributi associativi al Gruppo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione a mezzo fax o lettera. La convocazione deve contenere giorno, data, luogo della riunione oltre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Gruppo. Alla scadenza delle cariche l'Assemblea elettiva è convocata entro un mese. Qualora il Presidente del Gruppo non proceda alla convocazione entro tale termine, l'Assemblea potrà essere convocata ad opera del Presidente della Confcommercio–Imprese per l'Italia Palermo.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la seconda convocazione, che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima, qualora la prima andasse deserta.

All'Assemblea possono essere invitati anche i soci componenti in qualità di uditori.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee operative generali del Gruppo;
- elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo fra i soci ordinari;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta.

Ogni socio può essere portatore per un massimo di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o da un terzo dei componenti dell'Assemblea, in regola con gli adempimenti del presente

Regolamento e con il versamento delle eventuali quote associative; in tali casi, il Presidente ha l'obbligo di procedere alla convocazione nei quindici giorni successivi alla richiesta, in mancanza provvede alla convocazione uno dei Vice Presidenti.

Art. 7 – Il Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Gruppo;

b) attua le deliberazioni degli Organi;

c) può delegare alcune sue competenze ai componenti del CD che a lui rispondono del proprio operato;

e) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del CD salvo ratifica alla prima riunione successiva del rispettivo Organo.

2. Il Presidente propone al CD, tra i suoi componenti, la nomina di due Vice Presidenti di cui uno Vicario. Al tempo stesso il Presidente può proporre sempre al CD la revoca di detta nomina.

3. Il Presidente può proporre al CD la cooptazione di persone di particolare esperienza e competenza in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in numero non superiore a quattro, anche se di età superiore ai 42 anni. I cooptati, se votati dal CD, divengono a tutti gli effetti consiglieri aventi gli stessi diritti degli eletti.

4. In caso di vacanza o di dimissioni o sfiducia del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più giovane; qualora l'assenza si protragga per più di 90 giorni, il Vice Presidente deve entro ulteriori 30 giorni avviare le procedure per indire l'Assemblea elettiva.

5. Alla scadenza del primo mandato, il Presidente è rieleggibile alla stessa carica solo una seconda volta.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il CD è composto dal Presidente e da un minimo di 4 a un massimo di 10 Membri eletti dall'Assemblea.

Non possono essere eletti più di due rappresentanti per Associazione o Gruppo Merceologico aderente alla Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo

Il Consiglio Direttivo :

- elegge al proprio interno il Presidente del Gruppo e su proposta di quest'ultimo fino a due Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
- provvede ad inizio di ogni anno alla redazione del programma di attività e ne cura l'esecuzione;

- nomina i componenti delle Commissioni incaricate dell'attuazione delle attività, anche scegliendo tra gli associati;

Non sono ammesse deleghe.

Le cariche rese vacanti in corso di mandato per dimissioni o decadenza saranno reintegrate sino a concorrenza del numero massimo di Consiglieri previsto, mediante ingresso dei primi dei non eletti e, in mancanza e fatto salvo il disposto precedente, attraverso cooptazione di soggetti che dispongano dei medesimi requisiti di eleggibilità prevista per i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto della parte che comprende il Presidente.

Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può presenziare il Presidente della Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo o un Suo delegato.

Il CD dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che sia risultato assente ingiustificato per tre sedute consecutive; perda i requisiti di rappresentanza in virtù dei quali era stato eletto.

Art. 9 - Segreteria

1. La Segreteria del Gruppo è assicurata dal personale della Federazione all'uopo incaricato.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme dello Statuto e del Codice Etico di Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo e dei relativi regolamenti d'attuazione. In particolare, le funzioni probivirali sono affidate ai corrispondenti organismi della Confcommercio Imprese per l'Italia di Palermo.